

Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali

In vigore dal 8 luglio 2013

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 3 Principi organizzativi.....	4
Art. 4 Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti.....	5
TITOLO II SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA.....	6
CAPO I OGGETTO DEL SERVIZIO.....	6
Art. 5 Oggetto del servizio.....	6
Art. 6 Gestione accentrata degli strumenti finanziari immessi nel Sistema.....	6
CAPO II STRUMENTI FINANZIARI.....	6
Art. 7 Categorie di strumenti finanziari ammessi nel Sistema.....	6
Art. 8 Immissione degli strumenti finanziari nel Sistema.....	7
Art. 9 Strumenti finanziari immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione.....	7
Art. 10 Esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema.....	7
Art. 11 Strumenti finanziari sottoposti a vincolo.....	8
Art. 12 Strumenti finanziari non dematerializzati falsi o ammortati.....	8
CAPO III SOGGETTI.....	9
Art. 13 Intermediari.....	9
Art. 14 Emittenti.....	9
Art. 15 Requisiti di partecipazione.....	9
Art. 16 Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti.....	10
Art. 17 Partecipazione e corrispettivi.....	11
CAPO IV TENUTA DEI CONTI.....	11
Art. 18 Conti aperti agli Intermediari ed estratti delle operazioni.....	11
Art. 19 Conto aperto a nome dell'Emittente ed estratti delle operazioni.....	12
Art. 20 Quadratura dei conti.....	12
Art. 21 Comunicazioni.....	12
CAPO V AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	13
Art. 22 Accentramento.....	13
Art. 23 Ritiro.....	13
Art. 24 Giro.....	13
Art. 25 Irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro.....	14
Art. 26 Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari.....	14
Art. 27 Partecipazione ad assemblee.....	14
Art. 28 Pagamento di dividendi.....	15
Art. 29 Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati.....	15
Art. 30 Aumenti di capitale (<i>strumenti finanziari di diritto italiano</i>).....	16
Art. 31 Conversioni ed esercizi di facoltà (<i>strumenti finanziari di diritto italiano</i>).....	16
Art. 32 Altre operazioni sul capitale (<i>strumenti finanziari di diritto italiano</i>).....	17

Art. 33 Deroga alle procedure di regolamento fondi per le operazioni sul capitale (<i>strumenti finanziari di diritto italiano</i>)	17
Art. 34 Operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari esteri	17
CAPO VI SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI	18
Art. 35 Oggetto del servizio	18
TITOLO III ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI	19
CAPO I SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	19
Art. 36 Oggetto del servizio	19
Art. 37 Partecipazione e corrispettivi	19
CAPO II SERVIZIO ATIE	19
Art. 38 Oggetto del servizio	19
Art. 39 Partecipazione e corrispettivi	19
CAPO III SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI	20
Art. 40 Oggetto dei servizi	20
Art. 41 Partecipazione e corrispettivi	20
CAPO IV	20
SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC)	20
Art. 42 Oggetto dei servizio	20
Art. 43 Partecipazione e corrispettivi	21
CAPO V SERVIZIO PRESTITO TITOLI	21
Art. 44 Oggetto del servizio	21
Art. 45 Partecipanti	21
Art. 46 Strumenti finanziari oggetto del servizio	22
Art. 47 Partecipazione e corrispettivi	22

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:

«Annunci di evento»: informative emanate da Monte Titoli sulla base di indicazioni ricevute, a titolo di annuncio preliminare, dall'Emittente o dal Soggetto Estero in tema di eventi societari gestibili nell'ambito del Sistema;

«Banca colletttrice»: l'intermediario incaricato dall'Emittente per il ritiro dei fondi rivenienti da operazioni sul capitale;

«Conto PM»: un conto PM detenuto da un partecipante a TARGET2, così come definito nell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007;

«Comunicazioni di servizio»: informative emanate da Monte Titoli, **anche su specifica richiesta dei Partecipanti, a mero titolo divulgativo, anche** a supporto delle operazioni gestite nell'ambito del Sistema;

«Disposizioni di servizio»: le istruzioni operative emanate da Monte Titoli, **sulla base di indicazioni ricevute, a titolo definitivo, dall'Emittente o dal Soggetto Estero**, per singole operazioni specificamente individuate e gestite nell'ambito del Sistema;

«Documenti operativi»: i Manuali, le Guide Operative e gli altri documenti predisposti da Monte Titoli contenenti le specifiche tecniche e funzionali dei servizi offerti;

«Emittenti»: le società e gli enti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema;

«Intermediari»: i soggetti partecipanti al Sistema e abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti ai sensi del presente Regolamento;

«Istruzioni» le disposizioni di attuazione del presente Regolamento;

«Monte Titoli»: "Monte Titoli – S.p.A.", società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

«Partecipanti» i soggetti ammessi a partecipare al servizio di gestione accentrata in qualità d'Intermediari o di Emittenti ai sensi del presente Regolamento;

«Provvedimento Banca d'Italia - Consob»: il "Provvedimento del 22 Febbraio 2008 emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in attuazione del T.u.f., e successive modifiche e/o integrazioni;

«Record date»: la giornata contabile al termine della quale si rileva la titolarità degli strumenti finanziari e la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti sulla base delle registrazioni effettuate nei conti di gestione accentrata accessi a nome e su richiesta degli Intermediari partecipanti al Sistema;

«Regolamento»: il presente Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali svolte da Monte Titoli, emanato ai sensi dell'art. 81 comma 2 e 2-bis del T.u.f.;

«Sistema»: il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari gestito da Monte Titoli;

«Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007;

«Soggetti Esteri»: i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione gestiti da Monte Titoli sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano;

«T.u.b.»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modifiche e/o integrazioni;

«T.u.f.»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina secondo principi non discriminatori, trasparenti ed obiettivi:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di gestione accentrata;
 - b) le categorie di strumenti ammessi al servizio di gestione accentrata;
 - c) l'ammissione alla gestione accentrata in qualità d'Intermediari o di Emittenti;
 - d) le condizioni e modalità di sospensione ed esclusione dei soggetti ammessi alla gestione accentrata in qualità d'Intermediari o di Emittenti;
 - e) gli elementi essenziali dei contratti che disciplinano i rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti ammessi al sistema di gestione accentrata;
 - f) le modalità di amministrazione degli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata;
 - g) l'organizzazione ed il funzionamento delle attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata.
2. Le Istruzioni e i Documenti operativi integrano il presente Regolamento per quanto riguarda gli aspetti operativi del Sistema e dei servizi offerti.

Art. 3 **Principi organizzativi**

1. Monte Titoli esercita le attività previste dal presente Regolamento secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2. Monte Titoli si dota di, e mantiene, procedure informatiche e organizzative che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al Sistema, nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
3. Monte Titoli si dota di, e mantiene, piani e procedure di disaster recovery e di continuità operativa volte a garantire la riattivazione e il ripristino dei processi elaborativi e l'erogazione dei servizi anche in situazione di crisi operativa.

Art. 4
Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti

1. I rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti inerenti alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle relative attività connesse e strumentali sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto predisposte da Monte Titoli, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tali condizioni generali sono costituite dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, inclusi i relativi Allegati, che i Partecipanti accettano sottoscrivendo la richiesta di servizi.
2. I contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti disciplinano tra l'altro:
 - a) la durata del contratto, le modalità e i termini di recesso;
 - b) le modalità di invio di comunicazioni da parte di Monte Titoli ai Partecipanti;
 - c) la disciplina delle modifiche delle condizioni generali;
 - d) la responsabilità di Monte Titoli;
 - e) i corrispettivi per i servizi;
 - f) la disciplina della risoluzione delle controversie.
- ~~3. La versione italiana del Regolamento, delle Istruzioni e dei Documenti operativi emanati da Monte Titoli è quella vincolante e prevale sulla versione tradotta in inglese che è valida per fini esclusivamente commerciali.~~

TITOLO II
SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

CAPO I
OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 5
Oggetto del servizio

1. Il servizio di gestione accentrata consente, attraverso l'apertura di conti a nome dei Partecipanti ai sensi e per gli effetti del Titolo II, Parte III del T.u.f. e dei relativi provvedimenti di attuazione emanati dalle autorità competenti:
 - a) la registrazione nei conti di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati;
 - b) la custodia degli strumenti finanziari accentrati in forma cartolare;
 - c) l'amministrazione degli strumenti finanziari di cui alle lett. a) e b), in base alle informazioni trasmesse dai Partecipanti.
2. L'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali relativi agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata avviene in base agli incarichi e alle comunicazioni trasmesse a Monte Titoli dai Partecipanti al servizio, con le modalità e le tempistiche specificate nelle Istruzioni.

Art. 6
Gestione accentrata degli strumenti finanziari immessi nel Sistema

1. Gli strumenti finanziari accentrati sono gestiti da Monte Titoli direttamente o indirettamente tramite collegamenti con Soggetti Esteri sulla base di appositi contratti.
2. Monte Titoli informa gli Intermediari circa la realizzazione dei collegamenti previsti dal comma precedente.

CAPO II
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 7
Categorie di strumenti finanziari ammessi nel Sistema

1. Sono ammessi al Sistema le seguenti categorie di strumenti finanziari:
 - a) i valori mobiliari negoziabili sul mercato dei capitali di cui all'art. 1, comma 1-*bis* T.u.f., **incluse le cambiali finanziarie**;
 - b) i titoli di Stato e altri titoli di debito pubblico;

- c) le quote di un organismo d'investimento collettivo del risparmio;
 - d) i titoli negoziati sul mercato monetario;
 - e) qualsiasi altro valore mobiliare che possa essere negoziato nel mercato dei capitali ai sensi dell'art. 1-*bis* T.u.f. non incluso nelle precedenti lettere.
2. Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, emessi da banche popolari, sono ammessi al Sistema con gli effetti previsti dall'art. 40 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob.

Art. 8

Immissione degli strumenti finanziari nel Sistema

1. Gli strumenti finanziari possono essere immessi nel Sistema su richiesta dell'Emittente, o limitatamente agli strumenti finanziari gestiti per il tramite di un Soggetto Estero, su richiesta degli Intermediari e/o dello stesso Soggetto Estero. L'immissione nel Sistema richiede la previa stipulazione di apposito accordo tra Monte Titoli e l'Emittente o la realizzazione di appositi collegamenti con il Soggetto Estero sopra citato, secondo quanto previsto dal Titolo V del Provvedimento Banca d'Italia - Consob.
2. Monte Titoli comunica agli Intermediari l'avvenuta immissione degli strumenti finanziari nel Sistema.
3. L'immissione degli strumenti finanziari nel Sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.
4. I titoli di debito di Emittenti esteri, a prescindere dalla legge applicabile all'emissione, possono essere accentrati presso Monte Titoli a condizione che l'Emittente attesti che non sussistono impedimenti di alcun genere all'applicazione della disciplina della gestione accentrata ai sensi del T.u.f. e dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9

Strumenti finanziari immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari indicati all'articolo 7 sono immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-*bis* T.u.f. e devono avere le caratteristiche previste dagli artt. 14 e 15 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob.

Art. 10

Esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema

1. Gli strumenti finanziari possono essere esclusi dal Sistema:
 - quando perdano i requisiti per l'ammissione;
 - in caso di estinzione della società Emittente;
 - per gli strumenti finanziari, gestiti per il tramite di un Soggetto Estero, qualora lo stesso escluda i medesimi dall'ambito del contratto stipulato con Monte Titoli.
2. Nelle ipotesi di esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema, Monte Titoli ne dà immediata comunicazione agli Intermediari e agli Emittenti e provvede alla messa a disposizione degli stessi:

- a spese e rischio degli Intermediari, con le modalità previste nelle-Istruzioni e nei Documenti operativi, per gli strumenti finanziari gestiti direttamente;
 - con le modalità concordate con i Soggetti Esteri, per gli strumenti finanziari gestiti per il tramite degli stessi.
3. Nel caso di esclusione di strumenti finanziari a causa di estinzione della società Emittente, Monte Titoli provvede ad azzerare i conti di pertinenza dell'Emittente e degli Intermediari relativamente agli strumenti finanziari esclusi.

Art. 11

Strumenti finanziari sottoposti a vincolo

1. I vincoli sugli strumenti finanziari immessi nel Sistema si costituiscono unicamente presso l'Intermediario.
2. I vincoli sugli strumenti finanziari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'Intermediario.

Possono essere accesi, presso l'Intermediario, specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'Intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari da immettere nel Sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del titolare degli strumenti finanziari con la girata a Monte Titoli secondo la seguente formula «Ai sensi dell'art. 87 T.u.f., l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».
4. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'Emittente.
5. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari non dematerializzati dal Sistema, l'Intermediario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
- ~~6. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'Emittente per le conseguenti annotazioni.~~
6. 7. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel Sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli artt. 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti degli Intermediari.

Art. 12

Strumenti finanziari non dematerializzati falsi o ammortati

1. Qualora si sospetti la falsità o si abbia notizia del possibile ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema, Monte Titoli provvede ai necessari accertamenti presso l'Emittente.
2. Monte Titoli è legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.
3. In presenza di strumenti finanziari riconosciuti falsi o risultati ammortati, Monte Titoli - informate le parti interessate - addebita il conto titoli dell'Intermediario che ne aveva richiesto l'accantonamento e, in caso di incapienza del conto, acquista strumenti finanziari della stessa quantità e specie addebitando all'Intermediario il relativo controvalore.

CAPO III SOGGETTI

Art. 13 Intermediari

1. Possono partecipare al Sistema in qualità d'Intermediari, i soggetti di cui all'art. 13 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, nonché le seguenti categorie di soggetti:
 - a) le banche centrali;
 - b) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano;
 - c) le società di gestione accentrata, le società di gestione di fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali, limitatamente alle attività indicate negli artt. 69, comma 2, e 70 T.u.f.;
 - d) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.u.b. *, limitatamente alle attività previste dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c)-bis T.u.f.;
 - e) la Cassa Depositi e Prestiti;
 - f) il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel valutare l'ammissione dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 Monte Titoli tiene conto, ove rilevanti, dei principi di reciprocità stabiliti a livello internazionale nonché di standard operativi che salvaguardino l'efficienza di Monte Titoli e la relativa rischiosità del sistema gestito.
3. Gli Intermediari previsti al comma 1 possono aprire presso Monte Titoli anche conti di proprietà, ad eccezione degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del T.u.f. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi.

Art. 14 Emittenti

1. Possono partecipare al Sistema, in qualità di Emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema.

Art. 15 Requisiti di partecipazione

1. I soggetti che richiedono la partecipazione al Sistema devono possedere i seguenti requisiti che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) una struttura organizzativa dedicata alle attività connesse al Sistema adeguata al volume di attività svolte, dotata di adeguata qualificazione professionale e con orari di operatività compatibili con quelli del Sistema, secondo quanto previsto nelle Istruzioni;

* E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 10 del dlgs. 13 agosto 2010, n. 141

- b) un soggetto referente per i rapporti con Monte Titoli reperibile negli orari di operatività del Sistema e a conoscenza delle regole di funzionamento di Monte Titoli, il cui nominativo viene comunicato a Monte Titoli;
 - c) strumenti informatici tecnologicamente avanzati e compatibili con il Sistema;
 - d) capacità di effettuare e ricevere comunicazioni secondo quanto previsto all'articolo 21.
2. I Partecipanti comunicano, nelle forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nonché le variazioni o la temporanea mancanza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Gli Intermediari e gli Emittenti possono affidare a soggetti terzi la gestione delle procedure operative e dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle Istruzioni. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 16 **Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti**

1. In caso di irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi, oppure in caso di mancato rispetto del Regolamento, delle Istruzioni e delle modalità operative indicate nei Documenti operativi e, comunque, in caso di comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Sistema, Monte Titoli può sospendere i Partecipanti con provvedimento motivato.
2. Monte Titoli esclude dal Sistema:
- a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dalla Consob;
 - b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia;
 - c) le banche cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 T.u.b. o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi;
 - d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
 - e) gli intermediari cancellati dall'albo degli intermediari finanziari previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 T.u.b. *;
 - f) gli Intermediari di cui all'articolo 13, comma 1, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a) e f), nel caso di permanente incapacità di effettuare e ricevere comunicazioni secondo quanto previsto all'articolo 21;
 - g) gli Intermediari e gli Emittenti per i quali è stato assunto un provvedimento di sospensione di cui al comma 1, nel caso in cui al termine del periodo di sospensione non siano venuti meno i motivi dell'adozione del provvedimento.
3. Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai soggetti sospesi o esclusi ai sensi dei commi precedenti. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti, sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti al fine di tutelare l'interesse della clientela a partire dalla decorrenza del periodo di sospensione o esclusione.

* E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 10 del dlgs. 13 agosto 2010, n. 141

Art. 17
Partecipazione e corrispettivi

1. Per partecipare ai servizi offerti da Monte Titoli è necessario presentare l'apposita richiesta.
2. Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per ciascun servizio nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente, con apposita lettera di accettazione, l'ammissione al servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto.
3. I rapporti fra i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) e Monte Titoli sono regolati da appositi contratti, secondo quanto previsto al Titolo V del Provvedimento Banca d'Italia - Consob. Ai soggetti esteri che svolgono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi garanzia di strumenti finanziari è richiesto l'invio della documentazione attestante l'assoggettamento a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.
4. A fronte dei servizi erogati i Partecipanti sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Monte Titoli, sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione, pubblicati sul sito di Monte Titoli. Le controversie aventi a oggetto i suddetti corrispettivi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

CAPO IV
TENUTA DEI CONTI

Art. 18
Conti aperti agli Intermediari ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli Intermediari, Monte Titoli accende per ciascuno di essi conti distinti di proprietà e terzi, ciascuno dei quali suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di strumenti finanziari accentrate.

Monte Titoli registra in ciascun conto i movimenti contabili effettuati sullo stesso. I conti non possono presentare saldi a debito.

2. Gli Intermediari possono disporre degli strumenti finanziari solo dopo la registrazione dell'accredito nel conto relativo.

Monte Titoli può eseguire blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti su richiesta degli Intermediari o per esigenze di servizio ai fini del corretto espletamento delle operazioni societarie di cui al Capo V.

3. Al termine di ciascuna giornata contabile, Monte Titoli invia agli Intermediari un estratto riportante il saldo contabile iniziale e finale. Tale estratto indica, inoltre, le eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento o la consegna in liquidazione, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata, se non comunicate in precedenza.
4. Qualora gli Intermediari dovessero riscontrare eventuali discordanze negli estratti e/o nelle comunicazioni inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata potranno segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.

In assenza di tale segnalazione, gli estratti e/o le suddette movimentazioni si intenderanno tacitamente approvati.

Art. 19

Conto aperto a nome dell'Emittente ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli Emittenti, Monte Titoli accende per ciascuno di essi conti, che mantengono separata evidenza di ciascuna emissione—recando tutte le informazioni comunicate dall'Emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.
2. Nel caso di strumenti finanziari gestiti per il tramite di Soggetti Esteri, -Monte Titoli apre appositi conti a nome degli stessi.
3. Monte Titoli invia agli Emittenti e ai Soggetti Esteri gli estratti delle operazioni per documentare le registrazioni dei movimenti contabili eseguiti sugli strumenti finanziari.
4. Qualora l'Emittente o i Soggetti Esteri dovessero riscontrare eventuali discordanze negli estratti e/o nelle comunicazioni, inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata, potranno segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.
5. In assenza di tale segnalazione, gli estratti e/o le suddette movimentazioni si intenderanno tacitamente approvati.

Art. 20

Quadratura dei conti

1. Monte Titoli, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario ammesso, verifica che la somma dei saldi dei conti degli Intermediari e dell'eventuale conto di proprietà di Monte Titoli coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o Soggetti Esteri.

Art. 21

Comunicazioni

1. Le comunicazioni da e con Monte Titoli relativamente al servizio di gestione accentrata e alle attività connesse e strumentali sono effettuate esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicate da Monte Titoli nelle Istruzioni e nei Documenti operativi.
2. Monte Titoli invia ai Partecipanti le disposizioni operative concernenti le singole operazioni **gestite** ~~eseguite~~ nell'ambito del Sistema con apposita Disposizione di servizio.
3. **Monte Titoli invia ai Partecipanti, su specifica richiesta degli stessi, gli Annunci di evento ricevuti dall'Emittente o dal Soggetto Estero. Gli Annunci di evento si differenziano dalle Disposizioni di servizio in quanto hanno come finalità esclusiva quella di anticipare eventi societari senza vincolare Monte Titoli, in mancanza di conferma da parte dell'emittente o del Soggetto Estero, all'esecuzione degli eventi annunciati.**
4. ~~3.~~ Monte Titoli invia **inoltre** ai Partecipanti, anche su specifica richiesta degli stessi, Comunicazioni di servizio contenenti **mere** informazioni di supporto **anche riferite** ~~per la gestione delle~~ alle operazioni eseguite nell'ambito del Sistema, oppure indicazioni ~~operative~~ aventi carattere generale.

CAPO V
AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 22
Accentramento

1. Monte Titoli effettua l'accentramento degli strumenti finanziari dematerializzati mediante registrazione contabile nei conti degli Intermediari e in contropartita sul conto dell'Emittente sulla base di specifica disposizione di accredito effettuata da quest'ultimo.
2. L'accentramento degli strumenti finanziari non dematerializzati si attua con la consegna a Monte Titoli dei certificati, accompagnata da specifiche disposizioni di accredito, e la successiva registrazione contabile sul conto dell'Intermediario. Per gli strumenti finanziari nominativi è richiesta la girata o l'intestazione a Monte Titoli con la formula indicata all'art. 19 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob.

Monte Titoli comunica agli Emittenti le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati a esso girati, anche ai fini dell'annotazione – da parte degli Emittenti – nel libro dei soci. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 23
Ritiro

1. Possono essere ritirati dal Sistema gli strumenti finanziari accentrati, non dematerializzati e gestiti direttamente da Monte Titoli.
2. Monte Titoli comunica agli Emittenti – anche ai fini dell'annotazione nel libro dei soci – le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per il ritiro tramite Intermediario.

Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

3. Se non ritirati presso Monte Titoli, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell'Emittente, a spese e rischio dell'Intermediario.

Art. 24
Giro

1. Nell'ambito del Sistema, gli Intermediari possono trasferire franco valuta gli strumenti finanziari e i relativi diritti, attraverso operazioni di giro.
2. Il giro consiste nell'istruzione impartita a Monte Titoli da un Intermediario di trasferire gli strumenti finanziari da uno dei suoi conti titoli a quello di un altro Intermediario ovvero ad un altro dei suoi conti e non comporta alcun movimento fisico degli strumenti finanziari stessi.
3. A seguito dell'esecuzione dell'operazione di giro, Monte Titoli effettua la relativa registrazione nei conti degli Intermediari interessati, dandone comunicazione agli stessi.
4. L'operazione di giro viene annullata da Monte Titoli, con contestuale invio di specifica comunicazione all'ordinante, nei casi in cui non vengano rispettate dall'Intermediario ordinante le modalità stabilite per il conferimento dell'istruzione. In mancanza di disponibilità parziale o totale

nei conti dell'ordinante, l'operazione viene posta in sospeso ed esclusa dal Sistema, al persistere dell'indisponibilità stessa al termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro. Di tale sospensione ed eventuale successiva esclusione Monte Titoli fornisce comunicazione agli Intermediari ordinante e beneficiario.

Art. 25
Irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro

1. Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n. 210 del 12 aprile 2001, le operazioni di giro si considerano irrevocabili e definitive secondo i criteri di seguito indicati.

Le operazioni di giro a esecuzione immediata (c.d. "a vista"):

- a) in presenza di saldo disponibile, sono irrevocabili e definitive dal momento in cui Monte Titoli provvede alla loro elaborazione e registrazione nei conti degli Intermediari;
- b) in assenza di saldo disponibile, sono irrevocabili dal momento in cui Monte Titoli provvede alla loro elaborazione e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli Intermediari a seguito del formarsi della disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

Le operazioni di giro a esecuzione differita sono irrevocabili dalla chiusura serale del servizio di gestione accentrata del giorno antecedente la data prevista per l'esecuzione del giro e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli Intermediari in presenza di disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

Art. 26
Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari

1. Per assicurare il buon funzionamento del Sistema, Monte Titoli ha facoltà di stabilire condizioni e limiti temporali alle operazioni di giro, di accentramento e, limitatamente a quelli in forma non dematerializzata, di ritiro e consegna degli strumenti finanziari accentrati.

Art. 27
Partecipazione ad assemblee

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, Monte Titoli, previa ricezione di apposito incarico da parte dell'Emittente, comunica agli Intermediari partecipanti al sistema le informazioni necessarie per il rilascio delle comunicazioni previste dall'art. 83-*sexies* del T.u.f. e dall'art. 22 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, ivi compresa la record date ove applicabile.

Su richiesta degli Emittenti Monte Titoli comunica, con riferimento alla record date, i dati identificativi degli Intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari e le relative quantità.

La suddetta comunicazione è rilasciata dall'Intermediario in conformità alle proprie evidenze contabili, secondo quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia – Consob.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, Monte Titoli fornisce l'informativa di cui al comma 1, se previsto negli appositi contratti stipulati fra Monte Titoli e i Soggetti Esteri tramite i quali sono gestiti gli strumenti finanziari.
3. In caso di sollecitazione di delega di voto – ai sensi del T.u.f. Monte Titoli, al ricevimento del prospetto del modulo di delega, provvede a informare gli Intermediari partecipanti al Sistema della disponibilità di tali documenti e di ogni successiva variazione. Inoltre, a richiesta del promotore,

Monte Titoli comunica i dati identificativi degli Intermediari e i saldi contabili relativi al numero di azioni registrate nei conti di ciascun Intermediario.

Art. 28 Pagamento di dividendi

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, previa ricezione di apposito incarico e alla data indicata dall'Emittente, Monte Titoli dà disposizione alle banche indicate dall'Emittente di effettuare i pagamenti a favore degli Intermediari beneficiari.

Gli Intermediari possono inviare istruzioni di rinuncia e/o rinvio al pagamento del dividendo entro i termini previsti da Monte Titoli.

Gli Emittenti comunicano a Monte Titoli le informazioni necessarie per il pagamento del dividendo maggiorato in applicazione dell'art. 127-*quater* T.u.f., nei casi previsti dall'Emittente, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, per i quali il pagamento del dividendo è effettuato sia in euro che in valuta diversa dall'euro, Monte Titoli dispone il pagamento dei dividendi, previa ricezione dei fondi da parte delle banche estere incaricate dall'Emittente o dei Soggetti Esteri con i quali intrattiene rapporti di conto, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni e nei Documenti operativi. In base alla tipologia dell'operazione e alle Disposizioni di servizio emanate da Monte Titoli, l'Intermediario può segnalare, con apposita comunicazione, l'aliquota estera di ritenuta per l'incasso del dividendo; in mancanza di detta segnalazione, il pagamento è effettuato applicando l'aliquota massima prevista.

Per tali strumenti finanziari, non sono previsti la rinuncia e/o il rinvio del pagamento del dividendo da parte dell'Intermediario.

Art. 29 Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, alle rispettive scadenze, Monte Titoli su incarico dell'Emittente dà disposizione alle banche indicate dall'Emittente di effettuare i pagamenti degli interessi a favore degli Intermediari beneficiari e di effettuare le operazioni di rimborso del capitale, secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
2. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano per i quali il pagamento di interessi e rimborso del capitale avviene in valuta diversa dall'euro, Monte Titoli, su incarico dell'Emittente e previa ricezione dei fondi, dà disposizione alla banca estera incaricata dall'Emittente di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
3. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 8, comma 4, per i quali il pagamento degli interessi e rimborso del capitale è effettuato in euro o in valuta diversa dall'euro, Monte Titoli, previa ricezione dei fondi, dà disposizione alle banche estere con le quali intrattiene rapporti di conto di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le indicazioni ricevute dai Soggetti Esteri o dalle banche estere incaricate, nei termini e con le modalità indicati nelle Istruzioni.
4. In base alla tipologia dell'operazione e alle Disposizioni di servizio emanate da Monte Titoli, l'Intermediario può segnalare, con apposita comunicazione, l'aliquota estera di ritenuta per il pagamento degli interessi; in mancanza di detta segnalazione, il pagamento è effettuato applicando l'aliquota massima prevista.

Art. 30
Aumenti di capitale
(strumenti finanziari di diritto italiano)

1. Per gli aumenti di capitale relativi a strumenti finanziari di diritto italiano, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell'Emittente.
2. Per gli aumenti di capitale a pagamento, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione indicando il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura della sottoscrizione, secondo le indicazioni e i termini forniti da Monte Titoli. Monte Titoli, acquisito l'esito del regolamento dei fondi, procede all'accredito dei fondi stessi a favore dell'Emittente e all'accredito degli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione qualora ammessi al Sistema, sui conti titoli degli Intermediari. Monte Titoli effettua l'operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli Intermediari o, in assenza di indicazioni, dando priorità alle operazioni poste in essere dagli Intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.
3. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito, qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile, Monte Titoli assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi. Nel caso il diritto d'assegnazione sia negoziabile, Monte Titoli opera in base alle istruzioni ricevute dagli Intermediari.

Art. 31
Conversioni ed esercizi di facoltà
(strumenti finanziari di diritto italiano)

1. Per le operazioni di conversione ed esercizio di facoltà relative a strumenti finanziari di diritto italiano, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell'Emittente.
2. Per le operazioni di conversione ed esercizio di facoltà, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione, secondo le indicazioni e i termini forniti da Monte Titoli.
3. In caso di operazioni di conversione, gli strumenti finanziari rivenienti qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati da Monte Titoli sui conti titoli degli Intermediari.
4. In caso di esercizio di facoltà, fermo restando quanto al comma 2, gli Intermediari indicano il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi a copertura dell'operazione. Monte Titoli, acquisito l'esito del regolamento dei fondi, procede all'accredito dei fondi stessi a favore dell'Emittente e degli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione qualora ammessi al Sistema, sui conti titoli degli Intermediari. Monte Titoli effettua l'operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli Intermediari o in assenza di indicazioni dando priorità alle operazioni poste in essere dagli Intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.
5. Alla scadenza dell'esercizio del diritto, Monte Titoli opera secondo quanto indicato nelle Istruzioni.

Art. 32
Altre operazioni sul capitale
(strumenti finanziari di diritto italiano)

1. Per le altre operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari soggetti al diritto italiano, Monte Titoli opera previa ricezione di specifico incarico da parte dell'Emittente.
2. Per le altre operazioni sul capitale deliberate dall'Emittente, gli Intermediari inviano a Monte Titoli le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'operazione, secondo le indicazioni e i termini forniti da Monte Titoli.
3. In caso di operazioni a titolo gratuito, gli strumenti finanziari rivenienti, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati da Monte Titoli sui conti titoli degli Intermediari.
4. In caso di operazioni a pagamento, fermo restando quanto al comma 2, gli Intermediari indicano il conto del Sistema TARGET2 presso il quale sono messi a disposizione i fondi. Monte Titoli, acquisito l'esito del regolamento dei fondi, procede all'accredito dei fondi stessi a favore dell'Emittente e degli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione, qualora ammessi al Sistema, sui conti titoli degli Intermediari. Monte Titoli effettua l'operazione nei limiti dei fondi messi a disposizione, secondo le indicazioni fornite dagli Intermediari o in assenza di indicazioni dando priorità alle operazioni poste in essere dagli Intermediari per conto dei terzi. In mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.

Art. 33
Deroga alle procedure di regolamento fondi
per le operazioni sul capitale
(strumenti finanziari di diritto italiano)

1. Limitatamente alle istruzioni eseguite per conto della banca colletttrice, su richiesta dell'Emittente, in deroga a quanto previsto all'articolo 30, comma 2, Monte Titoli provvede all'accredito dei fondi rivenienti dall'operazione al netto dei fondi dovuti dalla banca colletttrice.
2. Qualora l'Emittente partecipi al sistema anche in qualità di Intermediario, limitatamente alle istruzioni eseguite per conto dell'Emittente su strumenti finanziari di propria emissione, su richiesta dell'Emittente medesimo, in deroga a quanto previsto agli articoli 30, comma 2, 31, comma 4 e 32, comma 4, Monte Titoli non esegue l'addebito e l'accredito dei relativi fondi.

Art. 34
Operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari esteri

1. Per le operazioni sul capitale relative a strumenti finanziari di diritto estero, Monte Titoli opera previa ricezione di apposita informativa da parte dei Soggetti Esteri presso i quali sono accentrati gli strumenti finanziari e fornisce ai propri Partecipanti i termini operativi e le indicazioni per la gestione dell'operazione e la ricezione, ove previsto, delle istruzioni.
2. Per aumenti di capitale a pagamento, esercizi di facoltà o altre operazioni sul capitale a pagamento:
 - a. il regolamento del contante è effettuato mediante addebito del conto PM in TARGET2 per i pagamenti in euro o, in caso di divisa diversa da euro, mediante ricezione del controvalore da effettuare, a cura dei sottoscrittori, su apposito conto indicato da Monte Titoli;
 - b. Monte Titoli trasferisce i fondi ricevuti sul conto della Banca colletttrice indicata dal Soggetto Estero e accredita gli strumenti finanziari rivenienti dall'operazione ricevuti dal Soggetto Estero, sui conti degli Intermediari;

- c. in mancanza di istruzioni o in assenza dei relativi fondi, Monte Titoli non effettua l'operazione.
3. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito Monte Titoli assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi o, in caso siano richieste istruzioni, opera sulla base delle stesse.
4. Per le operazioni sul capitale a titolo gratuito, Monte Titoli accredita, ove previsto, gli strumenti finanziari rivenienti sui conti titoli degli Intermediari partecipanti al Sistema ed aggiorna le proprie evidenze contabili per ogni strumento finanziario interessato dall'operazione.

CAPO VI SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

Art. 35 Oggetto del servizio

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, Monte Titoli, previa ricezione di apposito incarico da parte dell'Emittente, comunica agli Intermediari le informazioni, ivi compresa la record date, necessarie per consentire l'identificazione degli azionisti.
2. Monte Titoli inoltre, a richiesta dell'Emittente comunica, con riferimento alla record date, i dati identificativi degli Intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei conti di gestione accentrata, nonché le relative quantità.
3. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, Monte Titoli fornisce l'informativa di cui al comma 1, se previsto dai contratti stipulati fra Monte Titoli e i Soggetti Esteri presso i quali sono accentrati gli strumenti finanziari.

TITOLO III
ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI

CAPO I
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE

Art. 36
Oggetto del servizio

1. Nell'ambito delle operazioni inerenti alla gestione accentrata di strumenti finanziari, Monte Titoli presta assistenza fiscale e assolve agli adempimenti fiscali ai sensi della normativa vigente, anche su richiesta dei Partecipanti, nei casi e con le modalità dallo stesso comunicati.
2. Per consentire il corretto espletamento delle attività di cui al comma 1, i Partecipanti avranno cura di far pervenire a Monte Titoli la documentazione prescritta dalla normativa fiscale nazionale e/o estera vigente e quella indicata nelle Istruzioni e nelle Guide Operative emanate da Monte Titoli.
3. La documentazione sopra citata e le relative istruzioni devono pervenire entro i termini stabiliti da Monte Titoli e indicati nelle Istruzioni emanate da Monte Titoli.

Art. 37
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'articolo 17 e mediante l'applicazione dei corrispettivi pubblicati sul sito di Monte Titoli.

CAPO II
SERVIZIO ATIE

Art. 38
Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob, è rivolto agli Intermediari di cui all'articolo 13 e agli Emittenti. Il servizio consente la gestione di una anagrafe relativa alle specifiche numeriche di strumenti finanziari colpiti da provvedimenti impeditivi o estratti per il rimborso.

Art. 39
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'articolo 17 e mediante l'applicazione dei corrispettivi pubblicati sul sito di Monte Titoli.
2. La partecipazione al servizio può avvenire in via diretta o indiretta per il tramite di un terzo soggetto.

CAPO III
SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

Art. 40
Oggetto dei servizi

1. I servizi di gestione delle anagrafiche degli azionisti consentono agli Intermediari di adempiere agli obblighi di segnalazione agli Emittenti dei nominativi degli azionisti in tema di partecipazione alle assemblee, identificazione dell'azionariato, conversione, pagamento del dividendo e diritto, ove previsto, alla maggiorazione dello stesso, nonché le segnalazioni nominative riferite all'esercizio della facoltà di acquisto, dei diritti di opzione e di assegnazione. Le anagrafiche ricevute dagli Intermediari a fronte delle fattispecie operative previste dalla normativa consentono agli Emittenti di aggiornare il libro soci.
2. I servizi di segnalazione di cui al comma precedente vengono forniti da Monte Titoli con le modalità stabilite nelle Istruzioni e nei Documenti operativi.

Art. 41
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione ai servizi avviene secondo le modalità indicate all'articolo 17 e mediante l'applicazione dei corrispettivi pubblicati sul sito di Monte Titoli.
2. La partecipazione ai servizi richiede:
 - a) la partecipazione al servizio di gestione accentrata di Monte Titoli, in qualità di Emittente e/o di Intermediario;
 - b) l'utilizzo dei protocolli di comunicazione, delle modalità operative e degli standard tecnici definiti da Monte Titoli nei Documenti Operativi.
3. I Partecipanti che non siano in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dai servizi.

CAPO IV
SERVIZIO DI REGOLAMENTO CORRISPETTIVI CLIENTI (RCC)

Art. 42
Oggetto dei servizio

1. Il servizio consente la riconciliazione, il controllo ed il regolamento dei corrispettivi che gli Emittenti riconoscono agli Intermediari per la fornitura delle informazioni anagrafiche degli azionisti.
2. Il servizio viene erogato con le modalità indicate nelle Istruzioni.

Art. 43
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione ai servizi avviene secondo le modalità indicate all'articolo 17 e mediante l'applicazione dei corrispettivi pubblicati sul sito di Monte Titoli.
2. La partecipazione ai servizi richiede:
 - a. la partecipazione al servizio di gestione accentrata offerto da Monte Titoli, in qualità di Emittente e/o di Intermediario;
 - b. l'utilizzo dei protocolli di comunicazione, delle modalità operative e degli standard tecnici stabiliti da Monte Titoli nei Documenti Operativi.
3. I Partecipanti che non siano in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dai servizi.

CAPO V
SERVIZIO PRESTITO TITOLI

Art. 44
Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob, è rivolto ai soggetti indicati nell'articolo 45 e consente di effettuare operazioni di prestito titoli con garanzia, operando in qualità di prestatore e/o di prenditore.

Art. 45
Partecipanti

1. Possono partecipare al servizio i seguenti soggetti:
 - a) i soggetti di cui all'art. 13 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob;
 - b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 T.u.b.* autorizzati all'esercizio limitatamente all'attività prevista dall'art. 1, comma 5 lettere c) e c)-bis T.u.f. nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati alle attività previste all'art. 1, comma 5, lettere a) e b) T.u.f.;
 - c) le società di gestione accentrata, le società di gestione di fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali, limitatamente alle attività indicate negli artt. 69, comma 2 e 70 T.u.f.;
 - d) le Banche Centrali;
 - e) la Cassa Depositi e Prestiti;

* E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 10 del dlgs. 13 agosto 2010, n. 141.

- f) il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Possono inoltre partecipare al servizio i seguenti soggetti:
- a) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari;
 - b) i gestori dei sistemi di garanzia di cui all'art. 68, comma 1, T.u.f..

Art. 46
Strumenti finanziari oggetto del servizio

1. Tutti gli strumenti finanziari accentrati presso Monte Titoli possono essere ammessi al servizio, a esclusione di quelli previsti nelle Istruzioni.
2. Strumenti finanziari che, per problemi di natura operativa, non consentano il buon funzionamento dei servizi offerti da Monte Titoli possono essere esclusi dal servizio, in via temporanea o definitiva.

Art. 47
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'articolo 17 e mediante l'applicazione dei corrispettivi pubblicati sul sito di Monte Titoli.
2. La partecipazione al servizio richiede:
 - a) la partecipazione, in qualità di Intermediario, al servizio di gestione accentrata di Monte Titoli;
 - b) la partecipazione ai servizi di liquidazione (Express II) e al servizio di riscontro e rettifica giornalieri gestito da Monte Titoli e disciplinato nel "Regolamento operativo dei Servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie", predisposto da Monte Titoli stesso, e successive modifiche e/o integrazioni;
 - c) l'utilizzo dei protocolli di comunicazione, delle modalità operative e degli standard tecnici previsti da Monte Titoli nei Documenti operativi.
3. I Partecipanti che non sono in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dal servizio.